



SEDE LEGALE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
SEDE AMMINISTRATIVA: 00184 – ROMA, VIA NAZIONALE 89/A
E-mail: info@ontitalia.it - pec: ontitalia@pec.it
tel. +39 06-48993230 - fax +39 06-48993218



SEDE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
E-mail: ager@coldiretti.it
tel +39 06-4746484 - fax +39 06-488342

VADEMECUM ADEMPIMENTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA MANODOPERA - 2 -



AREA GESTIONE DEL PERSONALE
LAVORO E RELAZIONI SINDACALI
Servizio Consulenza del Lavoro



SEDE LEGALE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
SEDE AMMINISTRATIVA: 00184 – ROMA, VIA NAZIONALE 89/A
E-mail: info@ontitalia.it - pec: ontitalia@pec.it
tel. +39 06-48993230 - fax +39 06-48993218



SEDE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
E-mail: ager@coldiretti.it
tel +39 06-4746484 - fax +39 06-488342

ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO ATTIVABILI

L'assunzione con rapporto di lavoro dipendente non è comunque l'unica possibilità di cui dispone l'impresa agricola, esistono infatti almeno altre tre possibili opzioni assolutamente legittime e peraltro molto diffuse.

PARENTI ED AFFINI

Per quanto riguarda le imprese individuali ed i lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) è consentita la possibilità di avvalersi della prestazione rese da parenti ed affini entro il quarto grado per lo svolgimento di attività agricole da rendere in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo.

Nessuna particolare formalità è richiesta per l'accesso a tale tipologia di prestazione da parte dell'impresa, irrilevante anche la condizione o meno di soggetto qualificato come datore di lavoro.

L'occasionalità deve evidentemente riferirsi alla condizione del lavoratore e potrà essere certamente soddisfatta attraverso la limitazione temporale della prestazione, mentre la ricorrenza di breve periodo consente una ciclicità della prestazione come ad esempio potrebbe avvenire nelle attività agrituristiche per prestazioni da rendere il sabato e la domenica.

Tali rapporti non vengono a configurarsi né come rapporto di lavoro subordinato né autonomo a condizione che le prestazioni siano rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale.

È quindi da escludere nel modo più assoluto che per tali prestazioni possa essere corrisposto un controvalore economico (nemmeno in natura), salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

L'accesso a tale genere di prestazione è in ogni caso precluso a soggetti con personalità giuridica quali sono le società di ogni tipo e genere in quanto evidentemente, non essendo persone fisiche, non possono disporre di parenti ed affini.

L'eventuale dimostrazione da parte degli organi ispettivi di pagamento di un corrispettivo determina automaticamente la ripresa a lavoro dipendente della prestazione.

In caso di ispezione sarà sufficiente esibire al personale ispettivo un atto che attesti la condizione di parentela entro il quarto grado dei soggetti coinvolti.

Il coniuge dell'imprenditore è ricompreso tra i soggetti interessati (parenti ed affini), assumendo, ancorché non espressamente citato nelle norme di riferimento (art. 74 DLgs 276/03), che questi debba essere considerato assolutamente equiparato ai soggetti citati e pertanto anche per i coniugi valgono le medesime regole e condizioni stabilite.



AREA GESTIONE DEL PERSONALE
LAVORO E RELAZIONI SINDACALI
Servizio Consulenza del Lavoro



SEDE LEGALE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
SEDE AMMINISTRATIVA: 00184 – ROMA, VIA NAZIONALE 89/A
E-mail: info@ontitalia.it - pec: ontitalia@pec.it
tel. +39 06-48993230 - fax +39 06-48993218

SEDE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
E-mail: ager@coldiretti.it
tel +39 06-4746484 - fax +39 06-488342

Il parametro temporale entro il quale per detti soggetti deve considerarsi la presunzione relativa di occasionalità e che pertanto non obbliga ad alcuna copertura ai fini previdenziali, è corrispondente ad una durata annuale della prestazione non superiore a 90 giorni ovvero, se superati, comunque nel limite massimo di 720 ore.

Non soggiacciono ad alcun limite temporale, e quindi vi è una presunzione assoluta di occasionalità, le prestazioni rese da tutti i soggetti sopra citati (coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado) qualora sussista congiuntamente il requisito soggettivo di pensionato o lavoratore subordinato full-time.

Diversamente, il parametro temporale entro il quale per detti soggetti deve considerarsi la presunzione relativa di occasionalità e che pertanto non obbliga ad alcuna copertura ai fini assicurativi, è corrispondente ad una durata annuale della prestazione non superiore a 1 o 2 giorni al mese a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate.

Il mancato rispetto del parametro temporale, in entrambi i casi, deve essere dimostrato dagli Ispettori mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale.



AREA GESTIONE DEL PERSONALE
LAVORO E RELAZIONI SINDACALI
Servizio Consulenza del Lavoro

COLDIRETTI



SEDE LEGALE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
SEDE AMMINISTRATIVA: 00184 – ROMA, VIA NAZIONALE 89/A
E-mail: info@ontitalia.it - pec: ontitalia@pec.it
tel. +39 06-48993230 - fax +39 06-48993218



SEDE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
E-mail: ager@coldiretti.it
tel +39 06-4746484 - fax +39 06-488342

LAVORO ACCESSORIO – VOUCHER

Il lavoro accessorio è una modalità di prestazione che consente all'impresa agricola di avvalersi di particolari soggetti per l'esecuzione della generalità delle prestazioni di lavoro stagionali, senza che ciò determini l'insorgenza degli obblighi connessi all'instaurazione di rapporto di lavoro dipendente.

Certamente rientrano tra le attività stagionali agricole la generalità delle attività di raccolta dei prodotti agricoli come anche le singole operazioni colturali stagionali. Sono inoltre da annoverare tra le attività stagionali anche le attività connesse all'attività principale agricola quali ad esempio l'attività agrituristica e la vendita diretta nei farmer's market.

È una tipologia di prestazione che quindi per il committente di fatto "abbatte" buona parte della burocrazia connessa al lavoro dipendente (Denuncia Aziendale, UNILAV, DMAG, CU etc..) e consente al prestatore d'opera la totale esenzione d'imposta sui corrispettivi percepiti ed non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del soggetto, è cumulabile con eventuali trattamenti pensionistici e consente al lavoratore extracomunitario di utilizzare i corrispettivi ai fini del raggiungimento del reddito minimo per il rinnovo del permesso di soggiorno.

L'azienda, per legittimare la prestazione dovrà preliminarmente provvedere tramite il sito INPS a:

- acquistare i buoni (generalmente presso le tabaccherie autorizzate)
- registrarsi nel sito INPS e attivare i buoni
- dichiarare la prestazione che il lavoratore andrà a svolgere indicando: indirizzo, Comune, Provincia e CAP del luogo in cui si svolgerà la prestazione lavorativa e codice fiscale del prestatore, periodo di prestazione (identificato da data inizio e data fine attività), tipologia di Impresa ed attività merceologica.

In caso di omissione di tale procedura il lavoratore sarà considerato in nero con tutte le conseguenze del caso (maxisanzione)

Con la riforma intervenuta ad opera del decreto legislativo "correttivo" del Jobs-act, la procedura nel sito dell'INPS viene integrata, ai fini della legittimazione della prestazione, da un ulteriore adempimento.

I committenti imprenditori agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, eventualmente anche avvalendosi di intermediari autorizzati, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione), attualmente solo tramite posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Al committente agricolo non è richiesto di comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.

Il committente è inoltre tenuto a comunicare sempre via e-mail, eventuali variazioni che siano intervenute nel rapporto precedentemente dichiarato.



AREA GESTIONE DEL PERSONALE
LAVORO E RELAZIONI SINDACALI
Servizio Consulenza del Lavoro



SEDE LEGALE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
SEDE AMMINISTRATIVA: 00184 – ROMA, VIA NAZIONALE 89/A
E-mail: info@ontitalia.it - pec: ontitalia@pec.it
tel. +39 06-48993230 - fax +39 06-48993218

SEDE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
E-mail: ager@coldiretti.it
tel +39 06-4746484 - fax +39 06-488342

Con la medesima comunicazione all'Ispettorato territoriale, il committente può dichiarare anche più rapporti purché per ognuno di essi siano riportati tutti i dati richiesti

In caso di omissione della comunicazione, o delle conseguenti variazioni intervenute, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro si applica la sanzione amministrativa (non diffidabile) da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Il limite massimo di voucher percepibile dal singolo prestatore occasionale, a prescindere dal numero dei committenti, è fissato in 7.000,00€ netti per anno civile pari a 933 voucher di valore nominale di 10,00 euro.

Il limite massimo di voucher erogabile dall'imprenditore, anche agricolo, al singolo prestatore occasionale, è fissato in 2.020,00€ netti per anno civile pari a 269 voucher di valore nominale di 10,00 euro.

I soggetti di cui può avvalersi l'impresa agricola con volume d'affari ai fini IVA superiore a 7.000,00 euro/anno sono: gli studenti con età inferiore a 25 anni ed i pensionati, comunque e solo per attività agricole di natura stagionale.

Possono essere utilizzati anche i percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito (soggetti in mobilità, cassa integrazione o i percipienti indennità di disoccupazione anche agricola) nel limite però di 3.000,00 euro per anno civile (quale che sia il numero di committenti)

Per studenti si intendono quei soggetti con meno di 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado che possono rendere prestazioni solo nelle giornate di sabato e domenica ovvero durante i periodi di vacanza:

- "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Per quanto riguarda invece gli studenti universitari (comunque con meno di venticinque anni e regolarmente iscritti) questi possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.

Per quanto attiene alla definizione di pensionato il termine deve essere inteso in modo estensivo ovvero pensionato è colui il quale ha concluso l'attività lavorativa ed è titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità.

Peraltro possono definirsi "pensionati" anche coloro che percepiscono una reversibilità, un assegno di invalidità ed anche i titolare di AS/PS o INVCIV, che quindi rientrano tutti nella casistica dei possibili prestatori di lavoro accessorio.

A far data dal 18 luglio 2012 non è più ammesso l'utilizzo delle casalinghe (riforma Fornero)

Le aziende con volume d'affari ai fini IVA inferiore a 7.000 euro non sono soggette ad alcun vincolo rispetto ai soggetti utilizzabili (studenti e pensionati) né sono obbligate ad utilizzarli esclusivamente per prestazioni di natura stagionale, purché non si tratti di lavoratori che abbiano prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno precedente a quello cui la prestazione si riferisce.





SEDE LEGALE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
SEDE AMMINISTRATIVA: 00184 – ROMA, VIA NAZIONALE 89/A
E-mail: info@ontitalia.it - pec: ontitalia@pec.it
tel. +39 06-48993230 - fax +39 06-48993218

SEDE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
E-mail: ager@coldiretti.it
tel +39 06-4746484 - fax +39 06-488342

Consigliabile quindi acquisire una dichiarazione di responsabilità del prestatore prima di procedere alla denuncia del rapporto sia in ordine all'entità dei voucher già percepiti da altri committenti nell'anno civile di riferimento (1^a gennaio – 31 dicembre) che in ordine al proprio status di pensionato/studente (imprese con volume d'affari superiore a 7.000,00 euro/anno) o di soggetto non iscritto negli elenchi anagrafici l'anno precedente (imprese con volume d'affari inferiore a 7.000,00 euro/anno)

Tenuto conto che per i soggetti extracomunitari il controvalore in voucher percepito è utile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, è quindi indirettamente riconosciuta alle aziende con volume d'affari ai fini IVA inferiore a 7.000 euro la possibilità di utilizzo di tali soggetti restando comunque d'obbligo che l'interessato disponga di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa.

Per le imprese con volume d'affari superiore a 7.000 euro l'utilizzo del soggetto extracomunitario è ammesso solo a condizione che soddisfi anche il requisito di pensionato, studente con meno di 25 anni o percettore di prestazioni integrative o di sostegno al reddito.

Tenuto conto che per ogni voucher da 10 euro, detratti il valore:

- della contribuzione previdenziale (13%),
- assicurazione infortuni INAIL (7%)
- quota di gestione del servizio (5%),

il valore netto percepito dal lavoratore sarà pari a 7,50 euro, tanto significa che il numero complessivo di voucher percepibili dal singolo lavoratore sarà pari a 933 voucher di valore nominale di 10 euro per anno civile.

Valore nominale	Valore netto
10,00 euro	7,50 euro
20,00 euro	15,00 euro
50,00 euro	37,50 euro

Il corrispettivo della prestazione nel settore agricolo (per la generalità dei settori un voucher da 10,00€ equivale ad un'ora di prestazione) è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale





SEDE LEGALE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
SEDE AMMINISTRATIVA: 00184 – ROMA, VIA NAZIONALE 89/A
E-mail: info@ontitalia.it - pec: ontitalia@pec.it
tel. +39 06-48993230 - fax +39 06-48993218



SEDE: 00187 – ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43
E-mail: ager@coldiretti.it
tel +39 06-4746484 - fax +39 06-488342

SCAMBIO DI MANODOPERA

Da ultimo si ritiene opportuno, a completamento del quadro complessivo così delineato, segnalare come ancora risulti un non marginale utilizzo del cosiddetto “scambio di manodopera” per l’espletamento di una serie di attività proprie dell’impresa agricola.

Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall’art. 2139 c.c. che così recita: *“Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.”*

Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell’art. 2083 c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro i quali esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Per quanto attiene agli “usi” citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali CCIAA.

In questo senso quindi, salve ulteriori specificazioni derivanti dagli usi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora:

- intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti
- i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale.
- non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione/controprestazione resa
- le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa
- la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o “connessa” che sia.

In questo caso non è dovuta alcuna comunicazione al Centro per l’Impiego (UNILAV) da parte del ricevente la prestazione né alcuna altra incombenza di ordine amministrativo.

In caso di ispezione sarà sufficiente esibire al personale ispettivo un atto che attesti la condizione di coltivatore diretto (o di appartenente al nucleo CD) dei soggetti coinvolti.



AREA GESTIONE DEL PERSONALE
LAVORO E RELAZIONI SINDACALI
Servizio Consulenza del Lavoro